



Ai gentili clienti e Loro Sedi

Abbonamenti al trasporto pubblico detraibili a decorrere dall'1.1.2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, a partire dall'1.1.2018, **gli abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**, possono beneficiare **della detrazione IRPEF del 19%**. L'art. 1 comma 28 della L. 205/2017, inserendo la lett. i-decies all'art. 15 co. 1 del TUIR, ha previsto, infatti, una nuova detrazione IRPEF nella misura del 19% delle spese "sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro". L'agevolazione è estesa anche se gli abbonamenti sono acquistati in favore dei familiari a carico ai sensi dell'art. 15 comma 2 del TUIR (così come modificato dalla legge di bilancio 2018). La detrazione massima è quindi pari a 47,50 euro. La detrazione **è ammessa nei limiti di capienza dell'IRPEF lorda e**, in caso di mancato uso per incapacienza, **questa si perde senza possibilità di rinviarne la fruizione all'anno successivo o richiederne il rimborso**. Resta naturalmente inteso che **può usufruire della detrazione IRPEF ogni contribuente che abbia acquistato un abbonamento** – per sé o per i familiari a carico – ai servizi di trasporto pubblico, **a condizione che** (come previsto dall'art. 15 del TUIR) **la spesa non sia deducibile nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo** (es. qualora il costo dell'abbonamento sia deducibile dal reddito di lavoro autonomo).

Premessa

Gli abbonamenti per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, acquistati per sé e per i propri familiari a carico a partire dal 1° gennaio 2018, **possono beneficiare della detrazione IRPEF del 19%**.

L'art. 1 comma 28 della L. 205/2017 aggiunge la lettera i-decies) all'art. 15 comma 1 del TUIR, in base alla quale è possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% delle spese "sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro". La detrazione massima è quindi pari a 47,50 euro.

L'agevolazione è estesa anche **se gli abbonamenti sono acquistati in favore dei familiari a carico** ai sensi dell'art. 15 comma 2 del TUIR (così come modificato dalla legge di bilancio 2018).

Osserva

La nuova detrazione ripropone **quella introdotta dall'art. 1 co. 309 della L. 27.12.2007 n. 244** (legge finanziaria 2008) limitatamente alle spese sostenute negli anni 2008 e 2009. La detrazione era prevista in relazione alle sole spese sostenute nel 2008. L'art. 2 co. 7 della L. 22.12.2008 n. 203 (Finanziaria 2009) **ha però prorogato la sua efficacia alle spese sostenute nel 2009.**

Nozione di abbonamento e di servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale

Seppur le precisazioni riguardino la "vecchia" detrazione, stante l'identità della disposizione normativa, potrebbero estendersi anche alle nuove disposizioni **i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria**. La circ. Agenzia Entrate 7.3.2008 n. 19, infatti, ha precisato che:

→ per "abbonamento" si intende un **titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi**, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato, sempreché vi sia un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico;

Osserva

Non possono quindi beneficiare dell'agevolazione **i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria**, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio **i biglietti a tempo che durano 72 ore**, né le cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

→ per "servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale" devono intendersi quelli aventi ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, resi da enti pubblici

ovvero **da soggetti privati affidatari del servizio pubblico** sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni.

Osserva

Si intende, quindi, **qualsiasi servizio di trasporto pubblico**, a prescindere dal mezzo utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti (autobus, treno, alta velocità, metropolitana, ecc.), mentre **il riferimento all'ambito locale, regionale e interregionale**, è interpretato nel senso più ampio, includendo **tutti i trasporti pubblici che si svolgono sia a livello urbano che suburbano**, sia nell'area regionale che con tratte che attraversano più Regioni.

Soggetti beneficiari della detrazione

Fruisce della detrazione IRPEF **ogni contribuente che abbia acquistato un abbonamento per sé o per i familiari a carico.**

Osserva

Resta fermo il principio generale previsto dall'art. 15 co. 1 del TUIR, in base al quale **la spesa è detraibile se non è deducibile nella determinazione dei singoli redditi** che concorrono a formare il reddito complessivo (es. qualora il costo dell'abbonamento sia deducibile dal reddito di lavoro autonomo).

Limite di importo

Le suddette spese sono detraibili per un **importo non superiore a 250,00 euro**. La detrazione massima è **quindi pari a 47,50 euro** (Euro 250,00*19%).

Osserva

La detrazione è ammessa **nei limiti di capienza dell'IRPEF lorda e**, in caso di mancato uso per incapienza, questa si perde **senza possibilità di rinviarne la fruizione all'anno successivo o richiederne il rimborso**

Peraltro, ai sensi dell'art. 15 co. 2 primo periodo del TUIR, così come modificato dalla legge di bilancio 2018, le spese di cui al co. 1 lett. i-decies) sono detraibili anche se sono state sostenute **nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico** (es. coniuge, figli), ai sensi del precedente art. 12. Anche in questo caso, **rimane fermo il limite complessivo di spesa detraibile fissato a 250,00 euro**. In altre parole, così come per la "vecchia" detrazione, il limite massimo di 250,00 euro **deve intendersi**

riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

ESEMPIO

Ad esempio, non è possibile detrarre fino a 250,00 euro le spese per l'abbonamento sostenute dal genitore per recarsi al lavoro e fino a 250,00 euro le spese sostenute per l'abbonamento del figlio a carico che deve recarsi a scuola o all'università.

Sono considerati a carico, i familiari che non risultano titolari di un reddito complessivo IRPEF (al lordo degli oneri deducibili) **superiore ad euro 2.840,51**, comprensivo anche dei redditi dei fabbricati assoggettati alla "*cedolare secca sulle locazioni*".

Osserva

L'art. 1 co. 252 della Legge 205/2017 ha elevato, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, da euro 2.840,51 ad euro 4.000 il limite di reddito complessivo IRPEF annuo, al lordo degli oneri deducibili, per essere considerati fiscalmente a carico¹. Il successivo co. 253 stabilisce espressamente che **il suddetto aumento ad euro 4.000 acquista efficacia a decorrere dall'1.1.2019**. Nulla cambia, invece, in relazione agli altri familiari – figli di età superiore a 24 anni, coniuge e altri familiari – per **i quali rimane fermo il limite di reddito complessivo di euro 2.840,51**.

Documentazione delle spese

La lett. i-decies) all'art. 15 co. 1 del TUIR non stabilisce **quale documentazione sia necessaria per fruire della detrazione**. A tal fine, potrebbero ancora valere le precisazioni contenute nella circ. Agenzia delle Entrate 7.3.2008 n. 19 (§ 3) che, seppur con riferimento alla "vecchia" detrazione, avevano chiarito quale documento si dovesse possedere, distinguendo tra:

- **abbonamento nominativo;**
- **non nominativo.**

Tipologia di abbonamento	Documentazione da conservare
Abbonamento nominativo	Sull'abbonamento nominativo, che il contribuente è tenuto a conservare, devono essere indicate: → la durata dell'abbonamento;

¹ Tale incremento intende evitare che si perda lo status di figlio fiscalmente a carico a fronte, ad esempio, dello svolgimento di una limitata attività lavorativa (a carattere occasionale, stagionale, o a tempo parziale), magari durante gli anni degli studi universitari³

	<p>→ la spesa sostenuta.</p> <p>Al fine di dimostrare che la spesa è stata sostenuta nell'anno di riferimento, il contribuente deve altresì conservare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fattura eventualmente richiesta al gestore del servizio di trasporto; • altra eventuale documentazione, attestante la data di pagamento. <p>Ove il contribuente sia nell'impossibilità di procurarsi la suddetta documentazione, la spesa si considera sostenuta in coincidenza con la data di inizio della validità dell'abbonamento.</p> <p>In caso di emissione o ricarica del titolo di viaggio realizzato in formato elettronico, è necessario disporre di documentazione certificativa che contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le indicazioni essenziali a qualificare il titolo di viaggio; • ogni altra informazione utile ad individuare il servizio reso (soggetto utilizzatore, periodo di validità, spesa sostenuta e data di suo sostenimento).
<p>Abbonamento non nominativo</p>	<p>Se l'abbonamento acquistato non è nominativo, fermo restando l'obbligo della sua conservazione, deve essere accompagnato da una autocertificazione²³ resa dal contribuente ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, in cui si attesta che l'abbonamento è stato acquistato per se stesso o per un suo familiare a carico. La sottoscrizione dell'autocertificazione può non essere autenticata se accompagnata dalla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti